Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - **Giovedì, 8 giugno 1978** — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile **1978.**

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Padang (Sumatra Occidentale).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Padang (Sumatra Occidentale) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Jakarta e con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dell'intera Isola.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1978
Registro n. 450 *Esteri, foglio n.* 199

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974, 19 novembre 1974, 6 dicembre 1975, 31 marzo 1976, 15 luglio 1976, 30 dicembre 1976, riguardanti modifiche ed aggiornamenti al decreto sopracitato;

Vista la direttiva del consiglio delle Comunità del 18 dicembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana;

Ritenuto di dover provvedere a talune modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 31 marzo 1965, al fine di dare applicazione alla direttiva comunitaria;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 5, lettera *g*), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successivi aggiornamenti, è modificato come segue:

a) *Titolo I - C: Antiossidanti.*

Alle voci:

« E 300 Acido L-Ascorbico
E 301 Sodio L-Ascorbato (1)
E 304 L-Ascorbile Palmitato (1) »,

è incluso il seguente caso d'impiego:

« Latte in polvere, latte in polvere scremato, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,05% (*A*) ».

Alla voce:

« E 322 Lecitine », la dizione: « Latte in polvere 0,5% », è sostituita dalla seguente: « Latte in polvere, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (2) (*A*) ».

Alle voci:

« E 331 Citrati di sodio
E 332 Citrati di potassio »,

sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

« Latte concentrato, latte concentrato scremato, latte concentrato parzialmente scremato, latte concentrato ricco di materia grassa: 0,2% (3) (5) (*A*) - 0,3% (4) (5) (*A*) ».

« Latte concentrato zuccherato, latte concentrato scremato zuccherato, latte concentrato parzialmente scremato zuccherato: 0,2% (5) (*A*) ».

« Latte in polvere, latte scremato in polvere, latte parzialmente scremato in polvere, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (6) (*A*) ».

Alle voci:

« E 339 Ortofosfati di sodio
E 340 Ortofosfati di potassio »,

sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

« Latte concentrato, latte concentrato scremato, latte concentrato parzialmente scremato, latte concentrato ricco di materia grassa: 0,2% (3) (5) (7) (*A*) - 0,3% (4) (5) (7) (*A*) ».

« Latte concentrato zuccherato, latte concentrato scremato zuccherato, latte concentrato parzialmente scremato zuccherato: 0,2% (5) (8) (*A*) ».

« Latte in polvere, latte scremato in polvere, latte parzialmente scremato in polvere, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (6) (9) (*A*) ».

b) *Titolo II - Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti.*

Alla voce:

« E 322 Lecitine », la dizione: « Latte in polvere 0,5% », è sostituita dalla seguente: « Latte in polvere, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (2) (*A*) ».

Alla voce:

« E 450 Polifosfati di sodio e di potassio:
a) difosfati
b) trifosfati (10)
c) polifosfati lineari (con una percentuale massima dell'8% di composti ciclici) »,

sono inclusi i seguenti casi d'impiego:

« Latte concentrato, latte concentrato scremato, latte concentrato parzialmente scremato, latte concentrato ricco di materia grassa: 0,2% (3) (5) (11) (*A*) - 0,3% (4) (5) (11) (*A*) ».

« Latte concentrato zuccherato, latte concentrato scremato zuccherato, latte concentrato parzialmente scremato zuccherato: 0,2% (5) (*A*) ».

« Latte in polvere, latte in polvere scremato, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (6) (*A*) ».

c) *Titolo VII - Vari.*

Sono incluse le voci:

« Sodio bicarbonato
Potassio bicarbonato
Calcio cloruro »,

con i seguenti casi di impiego:

« Latte concentrato, latte concentrato scremato, latte concentrato parzialmente scremato, latte concentrato ricco di materia grassa: 0,2% (3) (5) (A) - 0,3% (4) (5) (A) ».

« Latte concentrato zuccherato, latte concentrato scremato zuccherato, latte concentrato parzialmente scremato zuccherato: 0,2% (5) (A) ».

« Latte in polvere, latte in polvere scremato, latte in polvere parzialmente scremato, latte in polvere ricco di materia grassa: 0,5% (6) (A) ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

---

(1) Espresso in acido L-ascorbico.

(2) Limitatamente ai prodotti a « soluzione istantanea ».

(3) Per i prodotti la cui sostanza secca totale non supera il 28 %.

(4) Per i prodotti la cui sostanza secca totale supera il 28 %.

(5) In caso di miscela di E 331, E 332, E 339, E 340, E 450, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato e calcio cloruro, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare la percentuale massima consentita.

(6) In caso di miscele di E 331, E 332, E 339, E 340, E 450, sodio bicarbonato, potassio bicarbonato e calcio cloruro, la quantità complessiva dei componenti la miscela non può superare lo 0,5 % di cui lo 0,2 % al massimo di bicarbonato di sodio e potassio. Quest'ultima quantità può essere dello 0,3 % al massimo nel caso del latte totalmente disidratato del tipo « Hatmaker » o « Roller », diverso da quello destinato ad essere commercializzato al dettaglio, per la fabbricazione del quale sono autorizzate soltanto le due sostanze in questione.

(7) Purchè il tenore totale, in fosfato aggiunto, espresso in P_2O_5, non superi lo 0,1 % per i prodotti in cui la materia secca totale non supera il 28 % e non supera lo 0,15 % per i prodotti in cui la materia secca totale non supera il 28 %.

(8) Purchè il tenore totale di fosfato aggiunto, espresso in P_2O_5, non superi lo 0,1 %.

(9) Purchè il tenore totale di fosfato aggiunto, espresso in P_2O_5, non superi in peso lo 0,25 %.

(10) Qualora si tratti di tipi di latte concentrato trattato ad elevata temperatura (UHT).

(11) Purchè nei tipi di latte concentrato trattato a temperatura elevata (UHT) il tenore totale in trifosfati ed in polifosfati lineari, espresso in P_2O_5, non sia superiore allo 0,1 % in peso.

(*A*) La percentuale, dell'additivo o degli additivi, va intesa in sostanza anidra.

(4599)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ragusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Ragusa sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.907

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.755
qualificati . . . . » 13.844
specializzati . . . . » 14.910

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4495)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Lecce;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Lecce sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.292

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 14.043
qualificati . . . . » 15.349
specializzati . . . . » 16.745

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4470)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Latina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Latina sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.752

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.515
qualificati . . . . » 14.091
specializzati . . . . » 14.754

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4469)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Sassari;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Sassari sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.752

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.962
qualificati . . . . » 14.334
specializzati . . . . » 15.355

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4503)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ravenna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Ravenna sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 17.500

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.400
qualificati . . . . » 15.100
specializzati . . . . » 16.900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4496)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Messina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Messina sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.912

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.432
qualificati . . . . » 13.633
specializzati . . . . » 14.476

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4477)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Nuoro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Nuoro sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 15.562
Salariati fissi:	
comuni	L. 11.799
qualificati	» 13.052
specializzati	» 14.138

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4482)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Potenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Potenza sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L. 15.494
Salariati fissi:	
comuni	L. 12.262
qualificati	» 13.362
specializzati	» 14.462

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4494)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Limitazioni di uso del metadone e sue preparazioni.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti di registrazione delle specialità medicinali a base di metadone;

Constatato che le specialità stesse sono state autorizzate con indicazioni di antidolorifici e analgesici;

Considerato che le specialità medicinali risultano essere state utilizzate in maniera impropria e per fini diversi da quelli per i quali sono state autorizzate;

Considerato che le preparazioni medicinali a base di metadone per uso analgesico possono essere sostituite nell'uso generale da preparazioni a base di altre sostanze, tenuto conto del loro uso limitato;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità che ha proposto di limitare l'impiego di tutte le preparazioni farmaceutiche a base di metadone agli enti ospedalieri;

Visti gli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato alle aziende autorizzate, ai sensi della legge n. 685/75, alla fabbricazione od al commercio di metadone come sostanza di cedere la stessa a farmacie diverse da quelle ospedaliere.

Art. 2.

E' vietato alle aziende autorizzate, ai sensi della legge n. 685/75, all'impiego del metadone nella preparazione di specialità medicinali o di preparati galenici di cedere tali preparazioni ad altri che non siano commercianti all'ingrosso o enti ospedalieri.

Art. 3.

E' vietato ai commercianti all'ingrosso autorizzati ai sensi della legge n. 685/75, di cedere preparati medicinali contenenti metadone ad altri che non siano commercianti all'ingrosso o enti ospedalieri.

Art. 4.

L'uso delle specialità medicinali e di preparati galenici a base di metadone è consentito solo negli enti ospedalieri.

Art. 5.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4694)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Determinazione dei compiti del commissario liquidatore della S.p.a. « La Concordia », in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1978, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa la S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni « La Concordia », con sede in Milano, e nominato il commissario liquidatore nella persona dell'avv. Sossio Mosca;

Considerato che con detto decreto presidenziale 31 marzo 1978 il commissario liquidatore è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, a procedere, anche per conto del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali sia stata stipulata assicurazione della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la menzionata società « La Concordia »;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, accerta l'esistenza e la risarcibilità dei lanni e ne determina l'ammontare. L'atto di liquidazione sottoscritto dal commissario liquidatore e dal creditore è trasmesso al « Fondo di garanzia per le vittime della strada », il quale provvede al pagamento della somma indicata nell'atto di liquidazione stesso, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, quarto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Per gli importi non pagati dal « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per effetto delle limitazioni di cui alle citate disposizioni, il credito è ammesso al passivo della liquidazione.

Nel caso in cui sia impossibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione al « Fondo di garanzia per le vittime della strada », indicando i motivi del disaccordo e l'ammontare del danno da lui determinato. La somma determinata dal commissario liquidatore è da questi immessa al passivo della liquidazione con riserva di rettifica qualora, in prosieguo, nei confronti del Fondo, venga giudizialmente accertato un importo maggiore.

Art. 2.

Le spese vive di liquidazione dei sinistri, quali quelle per compensi ai liquidatori, per canoni di affitto dei locali adibiti ad uffici di liquidazione, per compensi a periti e avvocati, per spese giudiziarie o simili, sono integralmente a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Le spese per il restante personale e tutti gli altri oneri e spese prededucibili a norma dell'art. 111, n. 1, della legge 16 marzo 1942, n. 267, che gravano sulla liquidazione, sono a carico del Fondo nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano, nel bilancio dell'esercizio 1976, i premi complessivamente incassati dalla S.p.a. La Concordia, con i premi attribuibili al ramo R.C. autoveicoli.

Art. 3.

Le modalità per la determinazione delle somme facenti carico, ai sensi del precedente art. 2 al « Fondo di garanzia per le vittime della strada », e le modalità per l'anticipazione e il rimborso di tali somme sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il commissario liquidatore e il « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Detta convenzione è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4695)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione del bilancio 1977

Con decreti ministeriali 24 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Sorbo Serpico	17.600.000
Provincia di Bari:	
Grumo Appula	590.000.000
Provincia di Napoli:	
Saviano	125.000.000

Con decreto ministeriale 26 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Casalvelino	36.337.000

Con decreto interministeriale 27 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Bagolino	25.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 31 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Frosinone:	
Arpino	57.050.000
Provincia di Macerata:	
Pioraco	14.260.000
Provincia di Pistoia:	
Montale	42.270.000

Con decreto ministeriale 31 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Rieti:	
Leonessa	23.080.000

Con decreti ministeriali 1° giugno 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	
Città della Pieve	68.180.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Castelnovo ne' Monti	70.670.000
Gualtieri	25.450.000

Con decreti ministeriali 31 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Rosora	5.530.000
San Marcello	25.190.000
Provincia di Caserta:	
Galluccio	48.170.000
Provincia di Forlì:	
Bellaria Igea Marina	225.410.000
San Giovanni in Marignano	57.850.000
Provincia di Lecce:	
Carmiano	58.020.000
Provincia di Macerata:	
Visso	21.000.000
Provincia di Perugia:	
Monteleone di Spoleto	17.150.000
Pietralunga	48.560.000
Provincia di Pesaro:	
Tavullia	25.140.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Castelnovo ne' Monti	75.000.000
Gualtieri	25.950.000
Provincia di Taranto:	
Montemesola	56.700.000

Con decreto ministeriale 1° giugno 1978, la sottolencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Reggio Calabria:	
Sant'Ilario dello Ionio	76.240.000

Revoca di decreti di autorizzazione all'amministrazione comunale di Raviscanina ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1978, n. 15420/0660, i decreti pari numero in data 8 e 10 agosto 1977, con i quali il comune di Raviscanina (Caserta) è stato autorizzato ad assumere i mutui di L. 6.463.000 e L. 6.025.000 per la copertura del disavanzo economico dei bilanci 1975 e 1976, sono revocati. Resta confermato il decreto ministeriale 7 giugno 1977 autorizzativo del mutuo suppletivo di L. 11.973.000 a pareggio del bilancio 1976 del medesimo comune.

(Da 2011/M a 2037/M)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 22 maggio 1978, alla pagina 3657, nella parte in cui è scritto «con decreti ministeriali *6* maggio 1978», leggasi: «con decreti ministeriali *16* maggio 1978».

(4578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 5 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,40	861,40	861,65	861,40	861,45	861,40	861,50	861,40	861,40	861,40
Dollaro canadese	769,45	769,45	770,00	769,45	769,50	769,55	769,45	769,45	769,45	769,55
Franco svizzero	458,16	458,16	458,70	458,16	458 —	458,16	458,25	458,16	458,16	458,15
Corona danese	153,60	153,60	153,70	153,60	153,55	153,60	153,64	153,60	153,60	153,60
Corona norvegese	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160 —	160,05	160 —	160 —	160 —
Corona svedese	186,70	186,70	186,70	186,70	186,70	186,60	186,71	186,70	186,70	186,70
Fiorino olandese	386,42	386,42	386,70	386,42	386,85	386,42	386,55	386,42	386,42	386,40
Franco belga	26,439	26,439	26,45	26,439	26,45	26,43	26,452	26,439	26,439	26,43
Franco francese	187,78	187,78	187,60	187,78	187,80	187,78	187,74	187,78	187,78	187,75
Lira sterlina	1565 —	1565 —	1566,70	1565 —	1566 —	1565,40	1566,27	1565 —	1565 —	1565,40
Marco germanico	413,83	413,83	414,50	413,83	414,06	413,83	414,19	413,83	413,83	413,80
Scellino austriaco	57,566	57,566	57,63	57,566	57,66	57,56	57,60	57,566	57,566	57,55
Escudo portoghese	19,04	19,04	19 —	19,04	18,95	19,04	19 —	19,04	19,04	19,04
Peseta spagnola	10,78	10,78	10,7850	10,78	10,77	10,78	10,782	10,78	10,78	10,78
Yen giapponese	3,927	3,927	3,93	3,927	3,925	3,92	3,925	3,927	3,927	3,90

Media dei titoli del 5 giugno 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,925
» 5 % (Ricostruzione)	97,725
» 5 % (Città di Trieste)	97,400
» 5 % (Beni esteri)	97,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,100
» 5,50 % » » 1968-83	87,475
» 5,50 % » » 1969-84	80,325
» 6 % » » 1970-85	80,850
» 6 % » » 1971-86	77,500
» 6 % » » 1972-87	95,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,950
» 10 % » » 1977-92	89,900
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,575
» » » » 1-10-1979	101,150
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,875
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,100
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,750
» » » 10 % 1- 1-1981	94,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,650
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1978

Valuta	
Dollaro USA	861,45
Dollaro canadese	769,50
Franco svizzero	458,205
Corona danese	153,62
Corona norvegese	160,025
Corona svedese	186,705
Fiorino olandese	386,485
Franco belga	26,445
Franco francese	187,76
Lira sterlina	1565,835
Marco germanico	414,01
Scellino austriaco	57,583
Escudo portoghese	19,02
Peseta spagnola	10,781
Yen giapponese	3,926

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Spoleto;

La procura generale di Perugia con nota n. 622 del 13 giugno 1977, ha comunicato che al precedente concorso bandito con decreto ministeriale 21 febbraio 1977, registrato il 18 marzo 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1977, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Perugia.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Perugia entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per serviizo o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) *dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da* quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 145

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Perugia.

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Spoleto, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3920)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44 ed in particolare l'art. 3;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e successive leggi, modificazioni ed integrazioni e la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, a beneficio dei combattenti ed assimilati;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera di concetto segretari di cui alla tabella II, 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, sussistono vacanze per indire un concorso a cinquantatre posti di segretario in prova;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali; i posti sono ripartiti per contingenti regionali nella misura appresso indicata:

Basilicata	2
Emilia-Romagna	6
Friuli-Venezia Giulia	1
Liguria	5
Lombardia	7
Marche	2
Piemonte	5
Puglia	4
Sardegna	4
Sicilia	1
Toscana	6
Trentino-Alto Adige	1
Umbria	2
Valle d'Aosta	1
Veneto	6
	53

E' consentita la scelta di un solo contingente regionale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, si prescinde dal limite di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma - Divisione VIII, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il contingente regionale di posti per il quale intendono concorrere; è consentita l'indicazione di un solo contingente regionale.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengono tale indicazione.

Qualora nella domanda vengono indicati più contingenti regionali la domanda sarà considerata utilmente prodotta solo per il contingente regionale indicato per primo;

b) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

c) la data ed il luogo di nascita nonchè, nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

g) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della regione per la quale concorrono.

La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti non sarà ritenuta valida.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) elementi di diritto privato;

2) elementi di diritto amministrativo e/o costituzionale.

Le prove avranno la durata di 8 ore.

Colloquio:

il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte nonchè sulle seguenti materie:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) leggi e regolamenti concernenti la tutela dei beni culturali e ambientali;

3) ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 6.

Diario delle prove scritte - Sede di esame

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 (quartiere Trastevere), alle ore 8 dei giorni 23 e 24 ottobre 1978.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Qualora il numero delle domande presentate superi il numero dei posti disponibili presso il predetto palazzo degli esami nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° settembre 1978 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte, fermo restando quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Ammissione al colloquio

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Svolgimento del colloquio

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame nel medesimo giorno.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore a sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Divisione VIII - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

Graduatorie del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma, per ogni contingente regionale, le graduatorie generali di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

Con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° marzo 1975, n. 44, saranno approvate le graduatorie generali regionali di merito, quelle dei vincitori e quelle dei candidati dichiarati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Ai soli fini dell'immissione in ruolo le singole graduatorie regionali verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve dei posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Le graduatorie stesse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla pubblicazione del predetto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 11.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati, che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del limite stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza ai termini del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo presso un'amministrazione statale;

h) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 11, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti di rito presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 13.
Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali ed ambientali ed assegnati ad un istituto dipendente con sede nella regione per la quale hanno concorso.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il primo quinquennio di servizio, a decorrere dalla nomina in prova, i vincitori non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, ad una sede diversa da quella in cui verranno assegnati all'atto della nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1978

p. *Il Ministro*: SPITELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1978
Registro n. 7 Beni culturali, foglio n. 208

ALLEGATO

Schema di domanda
(da compilarsi su carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale - Via del Collegio Romano, 27 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito), nato a . . . . provincia . . . . . il . . ., residente in . . . . ., provincia . . . . ., via . . . . n. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquantatre posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1978.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) concorre per il contingente della regione . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .; (oppure) non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (2) . . . . .;

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . ., conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) si impegna a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

10) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma . . . . . (3)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

Autenticazione della firma . . . . .

---

(1) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4607)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta di cultura generale del concorso, per esami e titoli, a tre posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano.

La prova scritta di cultura generale del concorso, per esami e titoli, a tre posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua italiana della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1977, avrà luogo in Roma presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Viale Trastevere n. 76-A, il giorno 17 giugno 1978.

(4734)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 31/SAN/CR del 13 ottobre 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti in provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1975;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice il cui membro previsto dall'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato scelto nella persona del dott. Luigi Forti, medico condotto di Spino d'Adda, che, pur avendo ottenuto da parte delle giunte comunali o consorziali interessate segnalazioni uguali a quelle del dott. Alessandro Andenna, medico condotto di Annicco, vanta una maggior anzianità di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Fiore dott. Domenico, funzionario presso l'ufficio del medico provinciale di Mantova.

Componenti:

Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Capretti dott. Paolo, funzionario presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;
Bianchini prof. Ettore, primario medico degli istituti ospitalieri di Cremona;
Patrini prof. Giovanni, primario ostetrico dell'ospedale maggiore di Crema;
Forti dott. Luigi, medico condotto di Spino d'Adda.

Segretario:

Marino dott. Francesco, funzionario in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 22 marzo 1978

p. *Il presidente*: MANFREDI

(4552)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RAVENNA

Concorso ad un posto di medico scolastico capo sezione vacante nella provincia di Ravenna

Con decreto 8 maggio 1978, n. 1344, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico scolastico capo sezione vacante presso il consorzio per i servizi sanitari e sociali con sede in Ravenna.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti scade alle ore 12 del 31 luglio 1978.

(4374)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona

Il medico provinciale rende noto che con decreto 11 maggio 1978, n. 2766, è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario dei comuni di Fabriano e Osimo.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 31 agosto 1978.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso gli ordini dei medici, le prefetture e gli uffici dei medici provinciali.

(4375)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(2027/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(2028/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1978, n. 6.

Modificazione della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, concernente l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, in comune di Gressan.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Modificazione dell'allegato* B)

L'allegato *B*) della legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, è modificato come segue:

e soppressa la zona 3);

e soppressa l'edificazione nell'ambito denominato Jardin Alpin della zona 2);

l'indice di fabbricazione comprensoriale della zona 2) è ridotto a mc/mq 0,41.

Art. 2.

(*Modificazione dell'allegato* D)

I commi secondo e terzo del punto 1) dell'allegato *D*) alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, sono sostituiti dai seguenti:

« Il settore di prima attuazione è a sua volta diviso in tre zone:

zona 1*a*): Chacard ovest;

zona 1*b*): Chacard Pila;

zona 2): Soleil - Gorraz - Printemps.

Dette zone 1*a*), 1*b*) e 2) sono residenziali e destinate all'insediamento delle attrezzature e degli edifici della stazione turistica ».

La tabella di cui al punto 2) dell'allegato *D*) alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 9, è sostituita dalla seguente:

ZONA	Costruibilità totale (mc/mq)	RIPARTIZIONE DELLA COSTRUIBILITÀ SECONDO LA DESTINAZIONE (MC/MQ)			
	(1)	Abitazione	Collettivi	A tipo alberghiero	Totale (1)
zona 1*a*): Chacard ovest	0,50	0,40	—	0,10	0,50
zona 1*b*): Chacard Pila .	0,70	0,40	0,11	0,19	0,70
zona 2): Soleil - Gorraz - Printemps	0,41	0,225	0,045	0,14	0,41

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 aprile 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1978, n. 7.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *aprile* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1978, n. 8.

Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *aprile* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1978, n. 9.

Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1974, n. 25: « Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 27 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 26 luglio 1974, n. 25: « Provvedimenti per la zootecnia con particolare riguardo all'incremento della produzione di carne bovina », è abrogata.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 aprile 1978

ANDRIONE

(4337)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781570)